

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

REGIONE DEL VENETO



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1383 DEL 06/08/2026

O G G E T T O

CONVENZIONE CON L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO PER LA FREQUENZA DI TIROCINI FORMATIVI CURRICULARI, AI SENSI DEL DECRETO DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 25/03/1998, N° 142 E SUE S.M.I.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2026

Numero Proposta: 1516/26

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Università degli Studi di Torino con nota agli atti ha chiesto la stipula di una convenzione, per tirocini curriculari dei propri studenti, da svolgersi presso le strutture di questa Azienda.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia ed in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017 rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 07.11.2017, in applicabilità anche dell’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda a collaborare con l’Ateneo richiedente per la formazione di professionisti sanitari in parola, si propone la stipula della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Per tutto quanto suindicato e che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la stipula della convenzione, per lo svolgimento di tirocini curriculari ai sensi D.M. 25 Marzo 1998, n. 142 e sue s.m.i., con l’Università degli Studi di Torino, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Roberto Opizzi)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Leopoldo Ciato)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Peter Assemergs)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

CONVENZIONE per lo SVOLGIMENTO di TIROCINI CURRICULARI

L'Università degli Studi di Torino codice fiscale 80088230018 e partita IVA 02099550010, con sede legale in Torino (To) Via Verdi, 8 - CAP 10124, d'ora in poi denominata "Soggetto Promotore", rappresentata per la sottoscrizione della presente convenzione dal Direttore della Scuola SAMEV, Prof. Alberto Acquadro, delegato della Rettrice, Prof.ssa Cristina Prandi, nata a Bellinzago Novarese (No), il 04/10/1965, domiciliata per la carica presso la sede dell'Ente,

e

L'Azienda ULSS n.8 "Berica", in prosieguo denominata "Soggetto ospitante", con sede legale in Viale F. Rodolfi n. 37, 36100 Vicenza, Pec: protocollo.aulss8@pecveneto.it C.F. e P.I. n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale Dott. Peter Assembergs, nato in Svezia (EE) l'08/07/1961, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede della medesima.

tenuto conto della normativa vigente, con riferimento al quadro normativo nazionale a partire dall'art. 18, comma 1, lettera a), della L. 24 giugno 1997, n. 196 e s.m.i., al D.M. Decreto 3 novembre 1999, n. 509 e s.m.i., nonché alle prassi in uso e ai regolamenti di Ateneo in materia e considerato di individuare alcuni aspetti regolatori nel progetto formativo del singolo tirocinio

Convengono quanto segue

Art. 1 – Oggetto della convenzione

Il soggetto ospitante è disponibile a concordare con il Soggetto promotore l'accoglienza, presso le proprie strutture aziendali, di studenti per lo svolgimento di tirocini curriculari previsti dal piano di studi.

Art. 2 – Finalità e contenuti del tirocinio e modalità di svolgimento

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e il Soggetto ospitante non ha alcun obbligo di assunzione al termine del periodo di tirocinio.

Per ciascun tirocinante inserito presso il Soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano – ognuno per quanto di propria competenza – a predisporre la documentazione necessaria per l'avvio, lo svolgimento e la conclusione del tirocinio.

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dal Soggetto promotore in veste di responsabile organizzativo, e da un tutor aziendale, indicato dal Soggetto ospitante con funzioni di affiancamento al tirocinante sul luogo di lavoro, individuato tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il progetto formativo.

L'orario di permanenza in azienda è concordato tra il Soggetto ospitante, il tirocinante ed il Soggetto promotore, in funzione degli obiettivi formativi del tirocinio, in conformità alle disposizioni vigenti, con un impegno orario corrispondente al numero di crediti formativi universitari da conseguire e valutando eventuali esigenze di studio del tirocinante.

Presso il luogo di svolgimento del tirocinio viene tenuto un registro firme, a cura del Soggetto ospitante (tutor aziendale), che il tirocinante è tenuto a firmare all'entrata e all'uscita, per attestare la propria presenza.

Art. 3 – Assicurazioni e comunicazioni

I tirocinanti sono coperti da assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in quanto rientranti nella speciale forma di gestione per conto dello Stato. Il Soggetto promotore, inoltre, assicura i tirocinanti per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di infortunio del tirocinante, il Soggetto ospitante si obbliga a darne immediata comunicazione, entro 24 ore dal verificarsi dell'infortunio, al Soggetto promotore.

In materia di sicurezza sul lavoro, i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori dipendenti del Soggetto ospitante, ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Art. 4 – Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione alla presente Convenzione ed



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**

esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), nonché in ottemperanza alle Regole deontologiche emanate dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in particolare, nell'ambito dei trattamenti effettuati per finalità statistiche o di ricerca scientifica e alle Linee Guida generali promulgate dell'European Data Protection Board (EDPB). Le parti agiscono in qualità di titolari autonomi del trattamento di dati personali relativi alle rispettive attività ai sensi e per gli effetti della normativa sopracitata. Ciascuna Partesi assume ogni responsabilità derivante da violazioni delle disposizioni contenute nella normativa sopracitata e nel presente articolo, ancorché compiute dai responsabili, dagli incaricati, dai suoi dipendenti o dai suoi collaboratori di cui la stessa si avvalga nell'esecuzione del presente Accordo. Ciascuna parte si fa carico di eventuali richieste di esercizi diritti sui dati personali trattati per quanto di propria competenza.

Art. 5 – Durata

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione dell'ultimo soggetto firmatario e avrà validità per 5 anni.

Il recesso dalla convenzione potrà intervenire in qualsiasi momento, anche a mezzo mail inviata con almeno 30 giorni di anticipo da indirizzo di posta elettronica del Soggetto richiedente, da entrambe le parti.

Il recesso dalla convenzione o la sua naturale scadenza non hanno effetto sui tirocini in svolgimento, che si concluderanno come indicato nei singoli progetti formativi.

Art. 6 – Spese e Foro competente

La presente convenzione, redatta in un unico originale, è firmata digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005) e conservata agli atti dal Soggetto promotore.

Copia del documento viene rilasciata al Soggetto ospitante.

L'imposta di bollo e le eventuali spese inerenti alla presente convenzione sono a carico del Soggetto promotore, salvo accordi specifici tra le parti e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La presente convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione.

Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti concordano di risolvere tramite le competenze del Tribunale del Foro di Vicenza.

Per l'Università degli Studi di Torino
Il Delegato della Rettrice

Il Direttore SAMEV
Prof. Alberto Acquadro

(firma)

Per Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale

Dott. Peter Assembergs

(firma)